

ALLEGATO "B" AL N. 34446 DI FASCICOLO

**S T A T U T O**  
**DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"COMITATO PER LA ORGANIZZAZIONE**  
**DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI**  
**DI TORINO 2025"**

**Art. 1 - Denominazione**

Su iniziativa di Ministero dello Sport, Regione Piemonte, Comune di Torino, Centro Universitario Sportivo Italiano, Edisu Piemonte ed il Centro Universitario Sportivo di Torino, è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione, senza fini di lucro, per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025, denominata

**"COMITATO PER LA ORGANIZZAZIONE**  
**DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI DI**  
**TORINO 2025",**

(di seguito Associazione o Comitato) anche abbreviabile in "Comitato Universiade Torino 2025".

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Torino e può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza con deliberazione del Consiglio Direttivo, sempre nel territorio della Regione Piemonte.

**Art. 3 - Scopo**

L'Associazione non ha lo scopo di lucro e si propone di organizzare, in accordo con la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) la

31° edizione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali (le “Universiadi”), la cui titolarità e regolamentazione appartiene alla FISU, assumendo e coordinando iniziative finalizzate al miglior inserimento nel contesto territoriale.

L’Associazione ha altresì lo scopo di:

- far realizzare, ristrutturare, riconvertire, direttamente o tramite soggetti terzi individuati nel rispetto delle norme di legge anche in materia di appalti pubblici, per il periodo di organizzazione e svolgimento delle Universiadi, gli immobili nei quali verranno collocati i “Villaggi” (per gli atleti, la stampa, gli organizzatori, ecc.); a tal fine il Comitato potrà acquisire la disponibilità dei compendi a ciò destinati, assicurarne la gestione e, al termine della manifestazione, il trasferimento della disponibilità degli immobili quali residenze universitarie a EDISU Piemonte;
- dare attuazione al contratto di assegnazione tra FISU e CUSI per lo svolgimento della manifestazione Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025;
- promuovere, organizzare e gestire ogni altro evento sportivo e collaterale che il Consiglio Direttivo del Comitato deliberi di includere nell’organizzazione dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025.

L’Associazione può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali e patrimoniali, sia attive che passive, ritenute necessarie e/o strumentali al raggiungimento del suo scopo. L’Associazione non potrà utilizzare (ed in tal senso si obbliga), in alcun modo o forma, marchi ed altri segni distintivi ed altri elementi di proprietà intellettuale della FISU e collaborerà, su richiesta dei competenti enti, ad ogni azione o programma di tutela contro eventuali abusi, compresa quella diretta a contrastare comportamenti di *ambush marketing*.

L'Associazione (che svolgerà la sua attività solamente nell'ambito del Piemonte) darà corso a tutte le attività oggetto del presente statuto dopo la stipula del contratto di attribuzione che sarà sottoscritto dal Comitato Organizzatore in persona del Presidente del comitato.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è fissata sino all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2026. Tuttavia l'Associazione cesserà prima di detto termine qualora sia divenuto impossibile il perseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 (tre).

#### **Art. 5 - Associati**

Possono essere membri dell'Associazione soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche interessati al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

La domanda di ammissione sarà esaminata dall'Assemblea con proprio provvedimento nel termine di 30 giorni dalla presentazione e dovrà essere deliberata dall'Assemblea all'unanimità.

L'adesione all'Associazione si intende per tutta la durata della stessa e non può essere prevista per un periodo più limitato, salva facoltà di recesso come prevista al seguente art. 20.

Gli Associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto ed hanno diritto di partecipare all'assemblea degli associati, nonché la facoltà di partecipare all'organizzazione delle attività promosse e svolte dall'Associazione.

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) recesso, esercitato ai sensi dell'articolo 24, secondo comma del codice civile e dell'articolo 20 dello statuto;
- b) esclusione per morosità o indegnità dichiarate dal Consiglio Direttivo ratificati dall'Assemblea.

#### **Art. 6 – Comitato d’Onore**

Su proposta del Presidente dell’Associazione, il Consiglio istituisce il Comitato d’Onore e ne nomina i componenti.

La carica di componente del comitato d’onore è in ogni caso riservata a coloro che si siano distinti a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’Associazione o per la loro notorietà.

Il Presidente del Comitato d’Onore, privo di poteri gestori, ha funzione di rappresentanza ed è nominato su designazione della Giunta della Regione Piemonte.

I componenti collaborano con il Presidente nello svolgimento delle attività di rappresentanza, prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute strettamente connesse all’incarico ricevuto e debitamente documentate.

Il Comitato d’Onore attribuisce cariche onorifiche.

#### **Art. 7 – Patrimonio**

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati e, per gli Enti pubblici, nei limiti delle disponibilità del bilancio;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti degli associati ovvero ricevuti da soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento dello scopo statutario, nonché da ogni ulteriore apporto in denaro che pervenga a qualsiasi titolo all’Associazione;
- dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione medesima;
- dai proventi derivanti e connessi con l’attività di realizzazione delle Universiadi 2025, dalle sponsorizzazioni e da tutte le iniziative commerciali, pubblicitarie e promozionali connesse;
- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo.

### **Art. 8 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, compreso l'esercizio 2021.

### **Art. 9 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Le cariche diverse dai Revisori sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica e a quanto previsto all'art. 17 ultimo comma

### **Art. 10 - L'Assemblea**

L'Assemblea degli associati viene convocata presso la sede dell'Associazione od altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente; l'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà trasmesso agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito per posta o consegnato a mano, oppure anche mediante fax o con posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato dagli associati.

Nello stesso avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima né dopo che siano decorsi trenta giorni dalla stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione allorquando sia presente almeno la maggioranza degli associati. E' valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo diverse indicazioni, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Occorre una maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentanti in assemblea:

- per le proposte di modifica dello Statuto;
- per la nomina e revoca del Consiglio Direttivo.

Occorre una maggioranza di almeno tre quarti dei voti degli associati per deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si svolgano attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio e/o video, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti. Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate.

#### **Art. 11 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea degli associati:

1. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
2. nomina i membri del Consiglio Direttivo, di cui almeno due indicati dal CUSI, e stabilisce il numero dei componenti;
3. revoca i membri del Consiglio Direttivo;

4. nomina il Collegio dei Revisori determinando il relativo compenso;
5. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione;
6. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
7. stabilisce in via generale l'azione da svolgere per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, approvando i programmi di attività;
8. ammissione di nuovi associati e ratifica delle eventuali esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri di cui un componente per ciascuno degli associati.

Esso rimarrà in carica fino a conclusione dell'evento salvo revoca di singoli componenti da parte dell'assemblea su proposta di uno o più associati.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente vicario (su indicazione del CUSI), ed altri due Vice Presidenti (di cui uno su indicazione del CUSI);

#### **Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice Presidente vicario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo viene invitato il Presidente del Comitato d'Onore, il quale si può esprimere senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno ed entro il mese

di marzo per deliberare il conto consuntivo.

Il Consiglio si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, indicando gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito mediante raccomandata a mano, comunicazione telegrafica, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni salvo diverse espresse indicazioni, sono assunte a maggioranza dei presenti.

In mancanza di convocazione, sono comunque valide le riunioni totalitarie ovvero quelle alle quali partecipino tutti i componenti del Consiglio e il Collegio dei Revisori.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo tutti i componenti hanno potere di voto e rappresentanza, paritetico.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio e/o video, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro, i verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

#### **Art. 14 - Consiglio Direttivo - Poteri**

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.



In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre e delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- b) qualora lo ritenga necessario predisporre approva e modifica regolamenti interni che di volta in volta si renderanno opportuni per codificare l'operatività dell'associazione, con particolare riferimento alla regolamentazione relativa all'affidamento di appalti e incarichi di collaborazione e consulenza a terzi, per lavori e servizi;
- c) stipula contratti e conferisce mandati ed incarichi a terzi pattuendone eventuali compensi;
- d) nomina nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente vicario ed altri due Vice Presidenti, nel rispetto di quanto disposto nel precedente articolo 12;
- e) delega poteri al Presidente del Consiglio Direttivo in aggiunta a quelli previsti nei successivi articoli;
- f) nomina, previa procedura di selezione pubblica dove vengono definiti compiti, durata e compensi, il Direttore Generale. La nomina avviene con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti in carica;
- g) nomina, al suo interno, definendone compiti, durata ed eventuali compensi, un consigliere responsabile dell'area tecnico sportiva, al quale competono tutte le funzioni relative all'allestimento, all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione;
- h) accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni mobili ed immobili;
- i) assume ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di Statuto ad altri Organi dell'Associazione;
- l) delibera i rimborsi spese sostenuti dai propri componenti, successivamente approvati dall'Assemblea;
- m) determina diarie, compensi e remunerazioni per particolari incarichi

- professionali;
- n) delibera in merito alla partecipazione a Società anche sportive ed Enti, necessari od utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- o) può eccezionalmente delegare ad eventuali altri dipendenti parte delle attribuzioni assegnate al Direttore Generale e, se necessario, nominare procuratori “*ad negotia*” per singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 15 - Presidente dell'Associazione**

Al Presidente spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente la firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al vice Presidente vicario, con gli stessi poteri di cui sopra.

Nel partecipare alla gestione, il Presidente:

1. Convoca e presiede l'Assemblea;
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
3. Cura i rapporti interni tra gli Organi dell'Associazione;
4. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
5. Adotta nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti gestori necessari che dovranno essere ratificati dal Comitato stesso nella riunione immediatamente successiva

#### **Art. 16 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo:

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- dirige e coordina tutta l'attività operativa dell'Associazione nei limiti dei compiti assegnatigli dal

Consiglio Direttivo e dal Presidente;

- collabora con il Presidente e il vice Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende e coordina, con tutti i conseguenti poteri e responsabilità, ogni rapporto tra l'Associazione e la struttura avvalendosi dell'opera di collaboratori e dipendenti a tempo determinato;
- è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dall'Associazione;
- ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuitigli dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo, con tutte le conseguenti responsabilità.

#### **Art. 17 - Compensi**

Fermo restando quanto previsto all'art. 9 ultimo comma, i componenti degli organi di amministrazione dell'associazione non hanno diritto a compensi, salvo il diritto al rimborso delle spese strettamente connesse all'incarico ricevuto.

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere diarie o compensi specifici a coloro che ricoprono particolari incarichi all'interno dell'Associazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea (di cui uno su designazione del CUSI).

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ove richiesto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni.

#### **Art. 19 - Consigliere Responsabile dell'area tecnico-sportiva**

Il Consiglio Direttivo individua un Consigliere responsabile dell'area tecnico-sportiva, tra i componenti del CUSI e del CUS Torino.

Il Consigliere responsabile dell'area tecnico-sportiva ha il compito di coordinare l'attività operativa per il miglior svolgimento della manifestazione. In accordo con il

direttore generale sovrintende la selezione e formazione della struttura organizzativa, predispone, supervisiona il masterplan e la progettazione della manifestazione e delle iniziative ad essa connesse e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, a cui riferirà dell'andamento dei lavori, segnalando problematiche ed evidenziando soluzioni ed opportunità.

#### **Art. 20 - Recesso**

I membri dell'Associazione possono recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, alle obbligazioni assunte fino a quella data.

#### **Art. 21 - Scioglimento**

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati assunta con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. In tal caso l'Assemblea nominerà, con la stessa maggioranza, un liquidatore.

Esperita la fase di liquidazione il patrimonio immobiliare sarà devoluto

all'Ente Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte per la destinazione a residenze universitarie.

Esperita la fase di liquidazione l'eventuale patrimonio non immobiliare residuo sarà devoluto ad altro ente territoriale che abbia nel suo statuto come attività prioritaria quella di erogazione e realizzazione di attività sportiva universitaria.

**Art. 22 - Riconoscimento**

L'Associazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica.

**Art. 23 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile in materia di Associazione.

**Art. 24 - Informativa**

I progetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo dovranno essere inviati a tutti gli associati.

Il Presidente trasmette agli Enti costituenti o aderenti i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e procedura dell'Associazione.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 27 luglio 2022

F.ti: Alessandro Ciro SCIRETTI

Andrea GANELLI notaio